REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 gennaio 2008 - Deliberazione N. 75 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Modifiche al calendario venatorio della Campania per l'annata 2007-2008.**

PREMESSO che:
- con deliberazione n. 1209 del 06/07/2007, la Giunta Regionale ha approvato il calendario venatorio per l'annata 2007-2008, successivamente rettificato con deliberazione n. 1238 del 13/07/2007, che tra l'altro reca disposizioni in materia di mobilità venatoria tra A.T.C.;
- con la sentenza n. 16200 del 12.12.2007, il Tar Campania Napoli ha annullato, tra l'altro, alcune parti del decreto dirigenziale del Settore Foreste Caccia e Pesca n. 15 dell'1.2.2006, e del relativo allegato nella parte in cui detta disposizioni in materia di mobilità venatoria, in particolare il paragrafo *"Accesso ad altri ATC (art. 37, comma 2, della L.R. 8/96 come modificato dall'art. 30, comma 1, L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005)"*, di cui il predetto calendario riporta alcune parti;
- con Deliberazione n. 2295 del 29.12.2007, inoltre, la Giunta Regionale ha approvato il documento "Ulteriori Misure di Conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Campania." modificando ed integrando il calendario venatorio regionale per l'annata 2007-2008 con le prescrizioni in esso riportate, tra cui *"…il divieto dell' esercizio dell'attivita' venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonche' con l'eccezione della caccia agli ungulati;*

PRESO ATTO di quanto stabilito con decreto n. 1 del 14.1.2008, con cui il dirigente pro-tempore del Settore Foreste Caccia e Pesca ha modificato l'allegato del citato D.D.R. n. 15 del 1.2.2006 in conseguenza della sentenza TAR Campania 16200/2007, ed ha disposto di sottoporre i nuovi criteri alla valutazione del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale ed alla Giunta Regionale per le modificazioni derivanti al calendario venatorio in corso;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale tenuta il 15.1.2008, il cui verbale è agli atti del Settore Foreste, Caccia e Pesca:
- sono stati positivamente valutati i nuovi criteri definiti con il citato D.D.R. 1/08;
- il Comitato ha inoltre evidenziato l'opportunità di specificare nel calendario venatorio i due giorni settimanali per alcuni tipi di caccia in gennaio nelle ZPS (DGR n. 2295/2007 ed allegato), proponendo il mercoledì e la domenica;

RITENUTO pertanto, di dover integrare il calendario venatorio per l'anno in corso con le disposizioni riportate nei documenti sopra citati, e con le proposte del C.T.F.V.R., come meglio specificato nel seguente dispositivo;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate di seguito:

1. di modificare il calendario venatorio della Campania per l'annata 2007-2008 nella la parte

"Fatta salva la validità di eventuali norme più restrittive relative alle seguenti aree, e che vanno comunque rispettate e fatte rispettare, nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Campania è fatto divieto di:

a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia di selezione al cinghiale;
b) esercitare l'attività venatoria successivamente al 15 gennaio con l'eccezione della caccia di selezione al cinghiale e di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana;

c) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e, dopo la chiusura della stagione venatoria;
d) effettuare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979;
e) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
f) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati nelle aziende faunistico-venatorie e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio;
g) *abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Ayhytia fuligula);"*

riportata nel paragrafo ALTRI DIVIETI E PRESCRIZIONI della sezione NOTIZIE UTILI PER IL CACCIATORE, sostituendola con la seguente:

"Fatta salva la validità di eventuali norme più restrittive che vanno comunque rispettate e fatte rispettare, per tutte le ZPS della Regione Campania vigono i seguenti divieti:
a) **esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione, il mercoledì e la domenica, della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;**
b) **effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;**
c) **esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;**
d) **utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;**
e) **attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi e' comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus);**
f) **effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;**
g) **abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax), moretta (Aythya fuligula);**
h) **svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;**
i) **costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;**
j) **distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;**

2. di modificare altresì il citato calendario venatorio nella parte

"Per la prenotazione di ciascuna giornata i cacciatori potranno collegarsi telematicamente al sito www.unina.cacciacampania.it e seguire le istruzioni riportate (la procedura, in caso di superamento della soglia stabilita nel decreto dirigenziale n.15 dell'1.2.2006, non concederà l'autorizzazione). In alternativa è possibile l'invio a mezzo fax, almeno 24 ore prima, all'A.T.C. in cui si effettuerà la giornata di caccia, di una specifica richiesta di prenotazione, conservando la ricevuta e l'originale dell'istanza (l' A.T.C. provvederà a verificare l'eventuale superamento della soglia anzidetta, e nel caso comunicherà all'interessato la mancata autorizzazione)."

riportata nel paragrafo CACCIA PROGRAMMATA della sezione NOTIZIE UTILI PER IL CACCIATORE, sostituendola con la seguente:

"Per la prenotazione di ciascuna giornata i cacciatori, *con anticipo di almeno tre giorni*, potranno collegarsi telematicamente al sito www.cacciacampania.unina.it e seguire le istruzioni riportate oppure, a mezzo fax, inviare uno specifico modello unificato all'A.T.C. in cui si richiedono le giornate di caccia. Gli organi di gestione degli A.T.C. provvederanno con regolarità alla valutazione dell'ammissibilità delle richieste, approvando formalmente e con motivazione gli elenchi nominativi dei cacciatori ammessi e di quelli non ammessi per ciascuna giornata di caccia. Detti elenchi dovranno essere resi pubblici almeno 24 ore prima della loro validità temporale o su di un mezzo di comunicazione a diffusione regionale, anche telematico, ovvero con altre modalità individuate dagli stessi A.T.C. e tempestivamente comunicate.

Il numero potenziale di cacciatori che praticano l'attività venatoria (iscritti ed in mobilità) in ciascun Ambito territoriale di caccia e per ogni giornata non potrà superare il limite consentito dall'indice di densità venatoria."

3. di disporre che la divulgazione delle citate prescrizioni avvenga attraverso pubblicazione con la massima sollecitudine, sul sito Web della Regione Campania e sul primo numero utile del B.U.R.C.;

4. di incaricare le Amministrazioni Provinciali, gli A.T.C., le Associazioni e gli Enti presenti nel Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale per la divulgazione, con le modalità ritenute più idonee, del contenuto della presente deliberazione;

5. di inviare copia della presente deliberazione al Settore Foreste Caccia e Pesca per quanto di competenza, ed al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino